



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER UN PERIODO DI DUE ANNI:

- RCA E ARD DI TUTTI I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE;
- POLIZZA KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa relativa a:

RCA - Copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale contro il rischio della *responsabilità civile autoveicoli*, in base a quanto disposto dal D.LGS 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni; responsabilità civile dei trasportati per i danni provocati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo.

ARD - Copertura assicurativa accessoria dei danni materiali e diretti totali e parziali subiti dagli automezzi di cui all'allegato elenco in conseguenza dei seguenti accadimenti:

- Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio);
- Eventi naturali;
- Furto totale, furto parziale, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto);

I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato A.

L'assicurazione relativa alla copertura RCA e rischi accessori - ARD è **gestita attraverso un'unica polizza amministrata con libro matricola**.

POLIZZA KASKO – Copertura assicurativa relativa alle autovetture intestate a proprio dipendente, o a qualsiasi titolo da esso detenute, utilizzate in occasione di missioni o per adempimento del servizio fuori dall'ufficio, per i danni subiti dal mezzo durante la circolazione su strada.

La Società aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un Agente e/o Agenzia nell'interland di Cagliari.

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

ART. 1) Oggetto

Servizio di copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale contro il rischio della *responsabilità civile autoveicoli*, in base a quanto disposto dal D.LGS 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

La copertura assicurativa RCA copre i **danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali derivanti dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco** dei quali il contraente sia proprietario o temporaneamente possessore.

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati all'esterno e all'interno delle aree cortilizie dell'Ente;
- causati durante le operazioni di carico e scarico;
- derivati dalla circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, o private, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale),
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causati dalla perdita accidentale di sostanze liquide, fluidi, lubrificanti e carburanti - anche se costituenti carico e/o rifornimenti;
- riportati dai dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali - escluso il conducente - trasportati nell'autovettura o nella cabina di guida o comunque a fianco del conducente su autocarri, rimorchi o altri veicoli destinati al trasporto di cose, qualunque sia il titolo in base a cui viene effettuato il trasporto;
- involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile dei terzi trasportati a bordo del veicolo, per i danni cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo.
- il proprietario del veicolo, per danni cagionati dalla circolazione del veicolo a cose di sua proprietà;
- la responsabilità civile dei trasportati per i danni provocati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo

La garanzia relativa ai suddetti rischi si intende operante sia nel caso in cui i veicoli siano condotti da personale e collaboratori che a qualunque titolo prestano servizio per l'Amministrazione, sia nel caso in cui siano condotti da amministratori.

ART. 2) Definizioni

Sono considerati :

1. terzi risarcibili:

- tutti coloro che subiscano danni, involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli di cui sopra, in conformità alle norme di Legge, incluso il proprio personale e collaboratori non trasportati, che siano o meno in servizio;

- terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato a prescindere dall'accertamento della responsabilità, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art. 122 D.lgs 209/2005).

2. terzi trasportati:

tutti coloro che viaggiano sul veicolo al momento del sinistro, anche se dipendenti dell'Ente diversi dal conducente.

ART. 3) Determinazione del premio

Il premio annuo è determinato in base all'offerta presentata dalla Società Assicuratrice aggiudicataria, che dovrà contenere:

1) l'importo complessivo applicato sull'intero parco macchine di cui all'allegato A;

2) indicazione delle tariffe o indici applicati ai fini della determinazione del suddetto importo.

La suddetta tariffa, comprensiva di oneri e tasse, **dovrà rimanere invariata per tutto il periodo contrattuale.**

L'importo indicato in offerta dovrà essere totale e comprensivo di ogni tassa, imposta o onere o commissione. Nessuna altra somma verrà riconosciuta oltre a quella indicata in offerta, anche se dovuta per legge. Si evidenzia che la precisazione precedente è riferita alla data dell'offerta. Non è prevista nessuna forma di regolazione del premio, (ad esclusione della regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni di automezzi) né verrà accettata l'offerta, pena l'esclusione dalla gara, che sia espressa con un prezzo o un ribasso riferito a una parte o aliquota del premio annuo.

ART. 4) Tipo di tariffa

L'Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie:

- *Sistema di tariffa in forma "bonus/malus"*, per tutte le autovetture, motoveicoli e motocicli; tale sistema determina la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio prevedendo riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi cd di "osservazione";

- *Sistema di tariffa in forma "fissa, con applicazione di pejus in caso di sinistri o sistema di tariffa in forma "bonus malus" specifica* per tutti gli altri mezzi, autocarri, scuolabus, macchine operatrici; prevede che la tariffa indicata in sede di gara o di offerta non subisca variazioni per tutto il periodo contrattuale.

In caso di "sinistri" le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalle condizioni speciali a tal uopo utilizzate dall'Impresa assicuratrice.

ART. 5) Massimali di polizza

Ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 209/2005, come modificato dal D.lgs 198/07, in attuazione della direttiva Comunitaria n. 2005/14/ce del 18/05/05, la garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli con i seguenti massimali:

- *massimale unico di € 5.000.000,00 per sinistro*, indipendentemente dal numero delle vittime - *compresa la garanzia dei terzi trasportati* - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli;

- *massimale unico di € 1.000.000,00 per sinistro*, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime

ART. 6) Rivalsa

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato od abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 187 del D.L. 30/4/1992 n.285.

ART. 7) Attribuzione classi di merito

Prima della stipula del contratto il Contraente deve fornire alla Società Assicuratrice l'elenco aggiornato dei mezzi e degli attestati di rischio per l'attribuzione delle classi di merito di appartenenza; quest'ultima procederà a ricalcolare il premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all'offerto, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.

Verranno prese come base per l'attribuzione delle classi di merito le ultime attestazioni di rischio rilasciate al contraente e queste verranno ritenute valide anche se successivamente alla data di rilascio sono state contratte polizze temporanee per periodi superiori a tre mesi.

Le attestazioni di rischio verranno integrate dal contraente con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, al fine di stabilire se nel periodo intercorrente tra la data dell'emissione dell'ultima attestazione di rischio e la data di stipulazione della polizza siano o non siano occorsi dei sinistri e/o effettuati dei pagamenti. Nel caso la dichiarazione sia negativa, all'automezzo verrà assegnata la classe di merito di provenienza, nel caso sia positiva verrà assegnata la classe di merito superiore.

In caso di sinistri ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 209/2005 come modificato dall'art. 5 della L. 40/2007 non potranno essere apportate variazioni sfavorevoli nelle classi di merito se non previo accertamento della responsabilità principale del contraente e quando non sia possibile l'accertamento della responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità viene divisa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

ART. 8) Trasferimento della proprietà o sostituzione del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione della copertura assicurativa, salvo che il contraente alienante chieda che la copertura stipulata per il veicolo alienato, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, in tal caso si procederà al conguaglio attivo o passivo del premio.

Sezione II - Assicurazione rischi diversi (ARD)

La formula ARD riguarda soltanto gli automezzi per i quali nell'elenco allegato è stata esplicitamente richiesta.

ART.1) Rischi da assicurare

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei danni materiali e diretti totali e parziali subiti dagli automezzi di cui all'allegato elenco in conseguenza dei seguenti accadimenti:

- **Incendio, azione dei fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigia e/o scoperto);**
- **Atti vandalici e dolosi** (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio) sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Ente Contraente, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti - tentati o consumati -;
- **Eventi naturali:** uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni;
- **Furto totale, furto parziale, rapina, estorsione** - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o scoperto). La garanzia include, per gli stessi capitali della garanzia di base: il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di circolazione successiva al furto o rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da collisione, i danni derivanti da effrazione o scasso subiti dall'automezzo nell'esecuzione o tentata esecuzione del reato ;
- **Danni in genere ai vetri dei mezzi** (senza alcuna franchigia e/o scoperto);

ART. 2) Massimali di garanzia.

La copertura assicurativa ARD inizialmente dovrà avvenire sulla base del valore assicurato indicato a fianco di ciascun mezzo inserito nell'elenco. Il predetto valore e il relativo premio sarà aggiornato dalla Società Assicuratrice ogni anno in base alle nuove quotazioni riportate sulle riviste "Quattroruote" e "Motociclismo". Per i mezzi il cui valore non sia previsto come quotazione ovvero non sia individuabile sulle predette riviste si procederà ogni anno automaticamente all'aggiornamento mediante svalutazione annua pari al 20% del valore iniziale via via svalutato. In ogni caso, ad eccezione di motocicli e ciclomotori, qualora il valore assicurato per effetto dei predetti aggiornamenti dovesse scendere al di sotto di € 2.500,00 non si procederà alla copertura ARD, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dal Contraente.

ART. 3) Liquidazione dei danni

In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito il valore a nuovo dello stesso almeno per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Poi l'indennizzo sarà liquidato tenendo conto del valore assicurato stabilito dall'ultimo adeguamento automatico.

In caso di sinistro con danno parziale (in altre parole danno che comporti la riparabilità dei mezzi assicurati, e la convenienza economica della riparazione stesso) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di prima immatricolazione, successivamente l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura del 10% per ogni anno di anzianità dalla data di primaimmatricolazione con il massimo del 50%.

SEZIONE III - NORME COMUNI

1) Gestione contratto

L'assicurazione relativa alla copertura RCA e rischi accessori (ARD) è gestita attraverso un'unica polizza amministrata con libro matricola, tenuto a cura della compagnia assicuratrice, nel quale sono iscritti i dati identificativi dei veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al Contraente presso il P.R.A., ovvero allo stesso locati eventualmente in leasing.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificano variazioni al numero dei mezzi, l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche dei nuovi veicoli. La Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto ad eventuali conguagli del premio.

I veicoli acquistati nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni.

2) Esclusione per mezzi fuori uso o in avaria

Il contraente può chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purché ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e sia restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione. In tal caso sarà riconosciuto all'Ente il premio non goduto.

3) Modalità di pagamento

Il pagamento della prima rata di premio avverrà entro 60 gg. dalla data di decorrenza della polizza;

4) Appendice contrattuale, conteggio premio attivo o passivo

Alla fine di ogni annualità assicurativa, e comunque entro 30 dalla scadenza, la Società emetterà appendice contrattuale contenente l'elenco dei mezzi inclusi ed esclusi con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce. Entro 60 giorni dalla data in cui il documento perverrà al Contraente questi dovrà pagare l'eventuale regolazione o allo stesso dovrà essere corrisposto il relativo rimborso.

In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà lo sospensione delle prestazioni di garanzia.

5) Gestione del servizio

Entro 3 giorni dalla stipula della polizza, la Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare all'Ente i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a eventuali polizze in scadenza.

Per le polizze non ancora scadute e che scadranno successivamente alla stipula della polizza, la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza.

Dopo la celebrazione della gara, l'Ente Contraente ai fini della effettiva gestione del servizio si riserva di produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato.
Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo della prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

6) Durata

La durata del contratto è fissata in due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto/polizza.

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.

Qualora circostanze particolari lo dovessero rendere necessario il Contraente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto per frazioni dell'anno pari al trimestre e fino ad un anno fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che in questo caso verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

7) Servizio informativo sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri che hanno portato ad una modifica della classe di merito.

8) Gestione sinistri

I sinistri potranno essere denunciati entro 3 (tre) giorni da quando la Contraente o Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - dei danni, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento dei danni da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali competenti così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche parziale dei danni nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.

9) Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida in tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano degli Stati membri dell'Unione Europea e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

10) Attestazione di rischio

Alla scadenza del contratto, l'Impresa si impegna al rilascio di un'attestazione dello stato di rischio relativa a ciascun veicolo.

11) Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente appalto devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Cagliari è comunque competente in base al Codice di procedura civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

12) Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia.

POLIZZA KASKO

1) Rischi da assicurare

La **Polizza kasko** è relativa alle autovetture intestate a proprio dipendente, o a qualsiasi titolo da esso detenute, utilizzate in occasione di missioni o per adempimento del servizio fuori dall'ufficio, per i danni subiti dal mezzo durante la circolazione su strada, a prescindere dalla responsabilità di chi guida.

L'Assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dal dipendente, preventivamente autorizzato dal Contraente, con esclusione dei rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria RCA (D.lgs. 209/05)

I rischi assicurati si intendono estesi ai mezzi privati in uso al Segretario nell'ambito dell'attività istituzionale della carica ricoperta.

2) Massimali di garanzia e delimitazione del rischio

La Società assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di € 15.000,00 per ciascun veicolo purché conseguente a:

- urto, collisione e ribaltamento;
- atti vandalici e atti dolosi di terzi;
- eventi atmosferici.

In ogni caso l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo come ricavato dalle quotazioni riportate sulle riviste "Quattroruote" e "Motociclismo".

3) Danno parziale

In caso di danno parziale, la società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti cd "non usurabili", mentre terrà conto del degrado d'uso per le parti soggette ad usura (es. gomme o ricambi della parte meccanica).

L'indennizzo complessivo del veicolo non può comunque superare il valore del veicolo ai sensi dell'art. 2 della presente sezione.

4) Oneri del contraente

Il contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente alla società assicuratrice le targhe delle autovetture assicurate e le generalità dei conducenti.

Ai fini della determinazione del premio si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1) numero Km. Percorsi periodo luglio 2013-luglio 2014: 417
- 2) numero dipendenti: 91 incluso il segretario

5) Gestione sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla società assicuratrice entro 3 (tre) giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - dei danni, nonché gli estremi del dipendente il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

6) Deroga alla proporzionale

Le garanzie della presente polizza sono prestate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Firmato
Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Sandra Licheri